



Oggetto: CANCELLAZIONI D'UFFICIO DI SOCIETA' CON PROCEDURA FALLIMENTARE CHIUSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2190 DEL CODICE CIVILE - IMPRESE CON SEDE IN PROVINCIA DI SIENA

## **IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

### **DR. MARIO DEL SECCO**

- Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165;
- Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell'Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali;
- Vista la delibera della Giunta Camerale n. 3 del 09.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese di Arezzo Siena il Dr. Mario Del Secco, con decorrenza 01.03.2022;
- visto gli art. 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;
- vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e, in particolare, l'art. 8 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
- vista la legge 24 novembre 2000 n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- visto il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;
- visto in particolare l'art. 118 del predetto Regio Decreto (Casi di chiusura);
- visto l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che novella la disciplina dei procedimenti di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese attribuendo alla competenza del Conservatore l'adozione del provvedimento conclusivo;
- considerato altresì che, nell'ipotesi in cui un'iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta dai soggetti obbligati, l'art. 2190 del codice civile prevede che la stessa sia disposta d'ufficio;



- richiamata la propria deliberazione n. 99/2022 con la quale è stato disposto l'avvio del procedimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 del Codice Civile, di società ancora iscritte nel Registro delle Imprese, con procedura fallimentare aperta prima del Decreto Legislativo 5/2006, anche se chiuso successivamente;
- dato atto che , in applicazione dell'art. 8 della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento è stato comunicato tramite apposito avviso pubblicato all'albo on line della Camera di Commercio di Arezzo Siena per 30 almeno giorni, dal 22/09/2022;
- preso atto che il termine assegnato alle società per presentare la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese ovvero per la produzione di controdeduzioni scritte è decorso senza alcun riscontro da parte dei soggetti interessati;
- rilevato che il provvedimento di cancellazione - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere emanato in via "cumulativa" con provvedimento "plurimo" destinato alle società interessate dal procedimento;
- ritenuto pertanto di procedere alla cancellazione dal registro delle imprese delle due società sopra individuate;
- preso atto della proposta del responsabile di procedimento Dr.ssa Elena Monnecchi;

#### DETERMINA

- 1) di procedere ai sensi dell'art. 2190 del codice civile alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di cui all'elenco allegato;
- 2) di comunicare il presente provvedimento alle società destinatarie dello stesso mediante la pubblicazione di apposito avviso di cancellazione, per quindici giorni, all'albo on-line della Camera di Commercio di Arezzo Siena;
- 3) di iscrivere, a norma del comma 8 dell'art. 40 del D.L. 76/2020, la presente determinazione nel Registro delle Imprese una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso al Giudice del Registro delle Imprese da parte delle società interessate;

Avverso il presente provvedimento, entro quindici giorni dalla scadenza del termine ultimo di pubblicazione dell'avviso di cancellazione, è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese ai sensi del comma 7 dell'art. 40 del D.L. 16.07.2020, n. 76.

Il Responsabile del Procedimento

D.ssa Elena Monnecchi

Il Conservatore

Dr. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)